

IMPRESE E PROFESSIONISTI

Società. Comunicazione del ministero dello Sviluppo: se entrano persone giuridiche la società diventa srl

Srls solo per persone fisiche

Sì al nuovo ingresso, ma la denominazione deve essere cambiata

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Le quote di partecipazione a una società a responsabilità limitata semplificata possono senz'altro essere cedute a soggetti diversi dalle persone fisiche; ma, dall'ingresso nel capitale di una Srl di un soggetto diverso dalle persone fisiche, consegue che la società diventa una Srl "ordinaria"; se poi una Srl muta il proprio oggetto sociale, nel Registro delle imprese deve essere depositata una versione integrale dell'atto costitutivo, recante il deliberato di aggiornamento dell'oggetto sociale (non è sufficiente il deposito del verbale con il quale i soci decidono la modifica dell'oggetto sociale). È quanto chiarito dal ministero dello Sviluppo economico con comunicazione prot. n. 39365 del 15 febbraio 2016.

Sul punto della cessione di una quota di Srls a un soggetto diverso da una persona fisica, il ministero riconosce che non sussiste alcun divieto in tal senso nella legislazione vigente: la Srls deve nascere

avendo come soci solo le persone fisiche (ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile), ma nulla esclude che della società, una volta che sia costituita, possano entrare a far parte anche soggetti diversi dalle persone fisiche.

Senonché, in considerazione del rilievo secondo il quale la Srls è una variante della Srl "ordinaria", caratterizzata anche dal fatto di poter avere come soci solo soggetti che siano persone fisiche, l'ingresso nel capitale sociale di una Srls di soggetti diversi dalle persone fisiche determina la perdita, in capo alla società, della sua natura di società a responsabilità limitata "ordinaria".

Da ciò consegue che, in occasione dell'ingresso, nella società a responsabilità limitata semplificata, di un socio che non sia una persona fisica, l'organo amministrativo deve tempestivamente convocare i soci per l'assunzione di una

In sintesi

01 | LA NUOVA SOCIETÀ
Le Srls (società semplificate a responsabilità limitata) sono state istituite quattro anni fa dall'articolo 3, comma 1, del Dl 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, per favorire l'imprenditorialità giovanile. Possono essere costituite con contratto o atto unilaterale solo da persone fisiche. Inizialmente era previsto che queste ultime non avessero compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione, ma questo requisito è stato abolito a metà 2013 (dall'articolo 9 del Dl 76/2013)

02 | IL PROBLEMA
Le norme che hanno istituito le Srls non hanno affrontato il problema dell'eventuale ingresso successivo nelle società da parte di soggetti diversi da quelli che possono essere soci, quindi che non siano persone fisiche. La questione se tale ingresso sia consentito e con quali modalità

è stata quindi rimessa alle interpretazioni

03 | LA SOLUZIONE
Secondo il ministero dello Sviluppo economico (comunicazione prot. n. 39365 del 15 febbraio scorso), non esiste un divieto d'ingresso nella compagine sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche e quando ciò accade la compagine assume lo status di società a responsabilità limitata "ordinaria". Di conseguenza, va convocata un'assemblea dei soci per cambiare la denominazione sociale togliendovi l'aggettivo «semplificata». Altra conseguenza è che va applicato lo status di Srl «a capitale ridotto» quando la società che «si trasforma» con l'ingresso del nuovo socio ha un capitale sociale di entità compresa tra 1 e 9.999 euro (come prevede l'articolo 2463, comma 4, del Codice civile)

decisione di modifica della denominazione sociale, al fine di togliere, dalla denominazione sociale, l'aggettivo «semplificata» (che è una delle caratteristiche peculiari delle Srls, ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile).

L'evoluzione da Srls a Srl ordinaria provocata dall'ingresso di un soggetto che non sia persona fisica in una Srl comporta inoltre che, se la Srls abbia un capitale sociale compreso tra i 1 e 9.999 euro, la Srl "derivata" dall'ingresso del socio non persona fisica assume la condizione di una Srl "a capitale ridotto" (di cui all'articolo 2463, comma 4, del Codice civile).

Se, dunque, i soci intendano, in tal caso, evolvere da una Srls a una Srl a capitale "non ridotto" (al fine di evitare l'applicazione delle regole cui essa deve sottostare), occorre che essi, oltre a una decisione di modifica della denominazione sociale, adottino anche una decisione di aumento del capitale al di sopra del valore nominale di 9.999 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albi & mercato. La partecipazione di professionisti senza «registro» come soci di capitale

Stp aperta a non iscritti agli Ordini

Per costituire una società tra professionisti (Stp), è necessario che l'attività descritta nell'oggetto sociale rientri tra quelle per le quali è prevista «l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentari nel sistema ordinistico»; nel caso in cui invece si tratti di un'attività professionale (come quella del fisioterapista) per la quale non è stato istituito un ordine professionale, gli appartenenti a questa categoria di professionisti possono bensì acquisire la qualifica di socio di una Stp, ma solo come soci "di capitale" oppure come soggetti non professionisti incaricati dello svolgimento di «prestazioni tecniche» (come consentito dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011, istitutiva delle Stp).

È quanto affermato dal ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione prot. n. 39243 del 15 febbraio 2016, la quale si esprime dun-

que in difformità rispetto a quanto affermato in una Nota dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale del Notariato. In quest'ultima era stato invece osservato che, pur mancando un albo dei fisioterapisti, per l'esercizio dell'attività di fisioterapia è comunque ri-

IL CASO

Il parere ministeriale nasce da una vicenda relativa ai fisioterapisti che sono soggetti a una laurea abilitante

chiesto il superamento della prova finale del corso di laurea in fisioterapia (con accesso a numero programmato), la quale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale; e che, di conseguenza, l'inclusione dell'attività del fisioterapista nell'ambito delle professioni sanita-

rie, la necessità della laurea per l'esercizio della relativa professione e l'equiparazione del diploma di laurea all'abilitazione all'esercizio della professione dovrebbero essere elementi tali da poter consentire di considerare l'attività del fisioterapista quale "professione protetta" (e, quindi, la costituzione di una Stp tra soli fisioterapisti)

Il Mise afferma invece che, seppur la professione di fisioterapista risulti «inclusa tra quelle sanitarie riabilitative» per l'esercizio delle quali sarebbe necessaria l'iscrizione presso il relativo ordine professionale, tuttavia, dal momento che detto ordine professionale non è stato istituito, una Stp tra soli fisioterapisti non può essere costituita né può essere, di conseguenza, iscritta presso il Registro delle imprese.

Il ministero ricorda peraltro che le Stp sono aperte alla partecipazione anche di sog-

Status vincolato

01 | LA LEGGE
La legge 183/2011 ha istituito le Stp (società tra professionisti), prevedendo tra le altre cose - che l'oggetto sociale debba consistere in un'attività per la quale esiste un Ordine professionale e che tra i soci possano anche esserci incaricati di «prestazioni tecniche» (articolo 10, comma 4, lettera b)

02 | LA NOTA

Il ministero dello Sviluppo economico, con la nota prot. n. 39343 del 15 febbraio scorso, ha affermato che gli appartenenti a categorie per le quali non esiste un Ordine possono anche entrare fra i soci. La condizione è che siano soci solo di capitale oppure incaricati di prestazioni tecniche

A. Bu. E. Sm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

OPERE PUBBLICHE

Commercialisti per i progetti Pa: aperture di Delrio e Cantone

La progettazione di opere della Pa ha bisogno delle competenze dei commercialisti. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili lo sostiene sin dal congresso dello scorso ottobre, ma ora la novità è il favore espresso dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone.

Questi - affermano i commercialisti, in una nota -

nel corso di un convegno a Giugliano (Napoli), hanno condiviso tre punti cardine delle proposte Cndcec: istituire un elenco nazionale dei professionisti abilitati a validare i piani economico-finanziari dei progetti pubblici da mandare a gara, avviare un fondo rotativo che agevoli le amministrazioni pubbliche ad effettuare gli studi di fattibilità dei progetti e, infine, individuare la bancabilità dei progetti come pure la giusta remunerazione del capitale privato.

CONVEGNO SULLA CONTABILITÀ

A Bologna si studia l'applicazione delle nuove norme sul bilancio

Si apre oggi a Bologna (a partire dalle 10, sala Bolognini presso il Convento San Domenico) il Convegno nazionale di studi «Le nuove norme sul bilancio» organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dall'Ordine di Bologna e dall'Accademia italiana di economia aziendale.

La giornata di studi affronterà cinque tematiche principali: problematiche contabili relative alla prima applicazione del decreto

sulla materia; le semplificazioni per le imprese di minori dimensioni; il costo "ammortizzato" e il trattamento degli strumenti finanziari derivati; la nuova struttura del bilancio e l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico; infine, il giudizio espresso sul bilancio 2015 dal soggetto incaricato della revisione legale. Nel pomeriggio, dalle 14, si svolgerà una tavola rotonda.

Dati Bankitalia. Su 160 richieste di finanziamento respinte solo 7

Imprese con rating di legalità avvantaggiate nel credito

Luigi Fruscione
Benedetto Santacroce

Legalità delle imprese e competitività sono sempre più facce di una sola medaglia: avere un riconoscimento ufficiale sulla correttezza del proprio operato aiuta le aziende a ottenere credito bancario. Ciò emerge dai dati diffusi qualche giorno fa dalla Banca d'Italia relativamente ai vantaggi, in ambito creditizio, ottenuti dalle imprese "quotate" dall'Anti-trust (Agcm) attraverso lo strumento del rating di legalità.

La normativa, varata con l'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, prevede due tipologie di premialità per quelle imprese che decidono di attuare interventi di governance e controlli interni improntati alla legalità. I vantaggi sono particolarmente rilevanti, in quanto attengono all'afflusso di fondi al soggetto collettivo attraverso corsie privilegiate nei settori nevralgici dei bandi di gara pubblici e dei finanziamenti erogati dagli istituti bancari.

In particolare i dati resi noti dalla Banca d'Italia, che sono relativi al 2014, fanno riferimento alla concessione di finanziamenti da parte del sistema bancario; a fronte di 160 domande, solo sette sono state respinte.

Il possesso del rating di legalità ha determinato vantaggi per le imprese richiedenti nel 66% dei casi sotto forma di «migliori con-

dizioni economiche per la concessione del finanziamento, riduzione dei tempi e dei costi dell'istruttoria».

Nel rimanente 34% dei casi, il rating non ha dispiegato effetti vantaggiosi per il titolare, in quanto l'istituto di credito, cui l'impresa si era rivolta, ha ritenuto il richiedente avere un rischio elevato «discendente, ad esempio, da criticità di bilancio o da crescenti utilizzi in Centrale dei rischi».

I dati complessivi, quindi, fanno riferimento a 160 richieste di finanziamento presentate dalle imprese con rating agli istituti bancari, di cui 106 accolte con benefici derivanti dal possesso del rating di legalità e 47 accolte senza alcun beneficio.

I benefici riconosciuti sono stati 181 (essendo essi cumulabili) suddivisi in: migliori condizioni economiche per la concessione del finanziamento (86); riduzione dei tempi di istruttoria (64); riduzione dei costi di istruttoria (31).

I dati forniti dalla Banca d'Italia non possono non rappresentare una ulteriore spinta verso la richiesta di "quotazione" all'Agcm. Non solo per ottenere benefici nei settori dei finanziamenti e del credito, ma in particolare modo al fine di rafforzare/salvaguardare la propria quota di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

I prossimi eventi in programma

La transizione alle nuove regole contabili (D. Lgs. n. 139/2015)

Milano, 11 marzo 2016
Grand Hotel et de Milan

Dott. Francesco Bontempo* Agenzia delle Entrate, **Dott.ssa Anna Rita de Mauro** LS Lexjus Sinacta, Organismo Italiano di Contabilità, **Prof. Fabrizio Di Lazzaro** LUISS Guido Carli di Roma, Organismo Italiano di Contabilità, **Dott. Tommaso Fabi** Organismo Italiano di Contabilità, **Dott. Leonardo Piombino** Organismo Italiano di Contabilità, **Dott. Marco Venuiti** Organismo Italiano di Contabilità

*La relazione è presentata a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza. In attesa di autorizzazione.

Il rischio fornitore in azienda

Milano, 14 marzo 2016
Carlton Hotel Baglioni

Dott. Guido Amendola Business Partner Italia Gruppo BNP Paribas, **Ing. Andrea Barchiesi** Reputation Manager, **Dott. Luigi Cioffi** Philips, **Prof.ssa Maria Teresa Cuomo** Università di Salerno, Università di Milano Bicocca, **Avv. Rosario Imperiali** DCL Data Competence Lab, **Dott. Massimiliano Magi Spinetti** Consorzio ABC

Le concessioni e il PPP

Roma, 14 e 15 marzo 2016
St. Regis Grand Hotel

Prof. Avv. Fabio G. Angelini Università Telematica Internazionale Uninettuno di Roma, Studio Legale Scoa, **Avv. Rosella Antonucci** Legance, **Prof. Avv. Francesco Cardarelli** Università di Roma Foro Italico, Studio Legale Lattanzi Cardarelli Avvocati, **Prof. Gian Franco Carletti** Università di Firenze, **Prof. Avv. Arturo Cancrini** Università di Roma Tor Vergata, Studio Legale Cancrini & Partners, **Cons. Claudio Contessa** Consiglio di Stato, **Dott. Domenico Crocco** ANAS, World Road Association, **Prof. Avv. Claudio Guccione** Sapienza Università di Roma, P&I - Studio Legale Guccione e Associati, **Avv. Vella M. Leone** Studio Legale Leone & Associati, **Avv. Dante Micallella** Lipani Catricola & Partners, **Dott. Massimo Pecorari** UniCredit, **Prof. Avv. Mariano Protti** Università di Torino, **Avv. Giorgia Romitelli** DLA Piper, **Avv. Sergio Massimiliano Sambri** Grimaldi Studio Legale, **Dott.ssa Grazia Sgarra** Ministero dell'Economia e delle Finanze

La certificazione dei contratti dopo il Jobs Act

Milano, 15 marzo 2016
Carlton Hotel Baglioni

Prof.ssa Silvia Ciucciovino Università Roma Tre, **Prof. Avv. Alberto Lepore** Università Roma Tre, **Prof. Avv. Arturo Maresca** Sapienza Università di Roma, **Prof. Avv. Domenico Mezzacapo** Sapienza Università di Roma, **Prof. Avv. Michele Piccarri** Sapienza Università di Roma, Studio Legale Cairoli Maggi Piccarri, **Avv. Massimiliano Panci** Università Guglielmo Marconi di Roma, Studio legale Panci Preteroti, **Prof. Avv. Giuseppe Santoro** Passarelli Sapienza Università di Roma, **Prof. Avv. Francesco Rotondi** Università Carlo Cattaneo LIUC, LabLaw Studio Legale

Il leasing immobiliare nella Legge di Stabilità

Milano, 16 marzo 2016
Carlton Hotel Baglioni

Dott. Gianluca De Candia Assilea, **Notaio Giuseppe Ottavio Mannella** Notaio in Cinisello Balsamo, **Dott. Renato Mussi** Unicredit Leasing, **Avv. Antonio Petraglia** Studio Legale Petraglia & Associati, **Notaio Gianluca Cesare Platania** Notaio in Bergamo

La comunicazione pubblicitaria

Milano, 17 marzo 2016
Carlton Hotel Baglioni

Avv. Paolo Bertoni Chiomenti Studio Legale, **Prof. Fausto Colombo** Università Cattolica del Sacro Cuore, **Avv. Pierluigi Cottafavi** FTCC Studio Legale Associato, **Dott. Vincenzo Guggino** Istituto Autodisciplina Pubblicitaria - IAP, **Avv. Elisabetta Mina** Milalegal, **Avv. Riccardo Rosotto** R&P Legal, **Avv. Massimo Tavella** TAVELLA - Studio di Avvocati



Videoconferenza

Alcuni eventi saranno trasmessi anche in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet.